

Edizione di venerdì 27 Marzo 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi l'ultimo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution
di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

Il Mise aggiorna l'elenco delle attività ammesse
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
di **Debora Reverberi**

LAVORO E PREVIDENZA

Indennità di 600 euro: prime istruzioni dall'Inps
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Ricavi e compensi senza ritenute fino al 31 marzo, con quali modalità?
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

HOSPITALITY

Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura? – Parte I
di **Leonardo Pietrobon**

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi l'ultimo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution

di Sergio Pellegrino



Dopo la pubblicazione dei primi 7 video per spiegare le novità più significative del **decreto Cura Italia**, oggi gli ultimi **3 video** che abbiamo predisposto per i **partecipanti di [Master Breve](#)** e per gli **abbonati di [Evolution](#)**.

Questi i temi trattati.

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

Nel **primo video** vengono analizzate le **misure di sospensione dell'attività degli uffici**, disciplinata nell'ambito dell'**articolo 67 del decreto Cura Italia**.

L'intera attività degli uffici viene sospesa nel periodo che va dall'**8 marzo 2020 al 31 maggio 2020**, con la **sospensione dei termini** relativi all'**attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori** (così come i termini per le **risposte agli interpelli**).

Nel contempo è stato previsto, inopinatamente, un **allungamento dei termini di prescrizione e decadenza di due anni**.



LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Nel **secondo video** viene analizzata la **sospensione delle cartelle esattoriali** e più in generale dell'attività dell'**Agenzia delle Entrate Riscossione**.

La disposizione sospende i pagamenti che riguardano **cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, ingiunzioni di enti locali** con scadenze nel periodo che va dall'**8 marzo 2020 al 31 maggio 2020**: i relativi versamenti dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**.

Non sembrerebbero invece oggetto di differimento i versamenti relativi agli avvisi bonari.

È importante sottolineare come, durante il periodo di sospensione, l'**Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà notificare nuove cartelle o attivare procedure cautelari o di natura esecutiva**, mentre proseguirà regolarmente l'esame delle **nuove istanze di rateazione** presentate da parte dei contribuenti.

Il periodo di sospensione riguarda anche la **rata della rottamazione-ter** scadente il **28 febbraio** e quella del **saldo stralcio** con scadenza **31 marzo**, che slittano al **1° giugno**.



LA SOSPENSIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nell'**ultimo video**, infine, vengono passate in rassegna le misure di **sospensione** che interessano il **contenzioso tributario**.

Le **udienze** sono spostate d'ufficio a **dopo il 15 aprile**, mentre i **termini processuali** sono **sospesi** dalla data del **9 marzo** alla data del **15 aprile**.

Nell'ambito della [circolare 5/E/2020](#) e della [circolare 6/E/2020](#) troviamo i primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'applicazione delle disposizioni per il **pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi** e per la **sospensione dei termini nel caso di accertamento con adesione**.



The screenshot shows a video player interface. On the left is a small video window showing a man in a suit and glasses. The main area has a blue header with the text "MASTER® BREVE 21[^] DIGITAL" and a circuit icon. Below this, the title "LA SOSPENSIONE DEL CONTENZIOSO" is displayed. A progress bar is visible with the "ec Euroconference" logo and the word "EVOLUTION". A large red "START" button with a play icon is on the right. The bottom of the player features the "ec Euroconference" logo.

ADEMPIMENTI

Il Mise aggiorna l'elenco delle attività ammesse

di **Fabio Garrini**



Continua la **produzione normativa** legata all'emergenza sanitaria per l'epidemia Coronavirus: con il **decreto datato 25 marzo 2020**, pubblicato sulla propria pagina internet, il **Ministero dello sviluppo** aggiornare l'individuazione delle **attività economiche** per le quali l'attività risulta ancora **consentita**.

L'aggiornamento dei codici Ateco

Con il [D.P.C.M. 22.03.2020](#) il Governo era intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere **svolte le attività economiche**; in applicazione dell'**articolo 1, comma 1, lett a)**, di tale provvedimento, il **25 marzo** il Ministero dello sviluppo economico ha emanato un proprio decreto che **modifica le attività ammesse**.

Va evidenziato che le **regole generali** contenute nel [D.P.C.M. 22.3.2020](#) non sono state modificate e quindi risultano **tutt'ora applicabili**; pertanto

- le **attività professionali** possono essere esercitate, seppure nel rispetto delle regole sanitarie per prevenire il contagio e privilegiando lo **smart working**;
- restano ferme le previsioni già contenute nel [D.P.C.M. 11.03.2020](#), ossia il **blocco delle attività commerciali** (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle **essenziali indicate negli allegati** a tale provvedimento;
- restano ferme le indicazioni contenute nell'[ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020](#). In particolare restano aperti solo gli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro**. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti **nelle aree di servizio** e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

- ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile** (c.d. *smart working*);
- restano sempre consentite anche le **attività che sono funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa **comunicazione al Prefetto**;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- sono consentite le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Come detto, l'[articolo 1, comma 1, lett. a\), D.P.C.M. 22.03.2020](#) dispone la chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato del decreto. Tale allegato indica, per gruppi di attività, i **codici ATECO per i quali la chiusura dell'attività non risulta applicabile**.

Per l'interpretazione di tali disposizioni constano le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) pubblicate sul sito del Governo; anche le varie associazioni di categoria si sono attivate per prendere posizione sui **casi dubbi segnalati dai propri associati** (tra questi si segnala il **documento del 24.03.2020 redatto all'ufficio studi di Confindustria**).

In tema di individuazione delle attività ammesse, è stato successivamente emanato il [decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 25.03.2020](#) (già pubblicato sul sito istituzione del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni:

- alcune di queste attività oggi non possono più essere esercitate in quanto il **relativo codice viene escluso dall'elenco** (ad esempio: 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, ecc.),
- in altri casi la categoria è ancora presente nell'elenco, ma ora vengono meglio specificate le attività permesse tramite **esclusione di alcuni codici all'interno del raggruppamento** (per fare un esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).

Il Mise, all'interno del [decreto 25.03.2020](#), oltre ad aver aggiornato l'elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le **modalità di esercizio di alcune di queste**:

78. le "Attività delle agenzie di **lavoro temporaneo (interinale)**" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate **in relazione alle attività ammesse**;
79. le "Attività dei **call center**" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di **call center in entrata** (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, ecc.) e solo con **riferimento alle attività ammesse**;

80. le “**Attività e altri servizi di sostegno alle imprese**” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle **consegne a domicilio** di prodotti.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del [D.P.C.M. 22.03.2020](#) hanno dovuto completare le attività necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo scorso**, compresa la **spedizione della merce in giacenza**; in relazione alle **ulteriori attività sospese** per effetto del [decreto del Mise del 25.03.2020](#), analogamente, le imprese devono **completare la propria attività entro il 28.03.2020**.

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

di Debora Reverberi



Nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'[articolo 5 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia") ha autorizzato il Commissario Straordinario, appositamente nominato ai sensi dell'articolo 122, all'erogazione, secondo modalità compatibili con la normativa UE, di contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché **finanziamenti agevolati, a favore delle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali**, con una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La *ratio legis* è quella di **assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019**, durante il periodo di emergenza della pandemia.

Con l'ordinanza n. 4/2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19 **ha disposto** in particolare:

- l'ambito applicativo soggettivo ovvero **i soggetti destinatari dell'incentivo**;
- l'ambito applicativo oggettivo ovvero i **programmi di investimento agevolabili**;
- le **spese ammissibili** all'agevolazione;
- le **agevolazioni concedibili**;
- l'**iter procedurale** ovvero la domanda di accesso, le fasi istruttoria, di concessione ed erogazione dell'agevolazione.

Per quanto concerne **l'ambito applicativo soggettivo** vi rientrano le seguenti **società localizzate sul territorio dello Stato italiano**:

- **società di persone e società di capitali, comprese le società cooperative** di cui agli articoli 2511 e ss. cod. civ. e **le società consortili** di cui all'articolo 2615-ter cod. civ.;
- **in regime di contabilità ordinaria**;
- **non sottoposte a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali, fatte salve quelle in continuità aziendale**;

- **in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizie e urbanistica del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente;**
- non destinatarie di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla CE, non rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- **non** rientranti al 31.12.2019 nella definizione di “**imprese in difficoltà**” di cui al Regolamento GBER.

Sotto il profilo oggettivo sono **ammissibili le seguenti due tipologie di programmi di investimento** volti ad incrementare la disponibilità sul territorio nazionale di dispositivi medici e di protezione individuale:

1. **ampliamento della capacità di un'unità produttiva già esistente** e già adibita alla produzione dei dispositivi;
2. **riconversione di un'unità produttiva già esistente** per adibirla alla produzione dei dispositivi.

Ai fini dell'ammissibilità il programma di investimento deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una **data di avvio**, intesa come data del primo titolo di spesa ammissibile, **successiva al 17.03.2020**, data di pubblicazione del **L. 18/2020**;
- avere una **data di completamento**, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, **entro il termine indicato nella domanda e comunque entro 180 giorni dalla data di notifica** del provvedimento di ammissione all'agevolazione;
- prevedere una **spesa minima di 200.000 euro e massima di 2 milioni di euro**.

Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti **tre categorie di spese**:

- **spese per macchinari, impianti e attrezzature** commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
- **spese per opere murarie inerenti l'installazione o il funzionamento dei macchinari e impianti** oggetto di investimento;
- **spese per programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali.

Ad integrazione del finanziamento delle spese sopra elencate è riconosciuto un **importo a copertura delle esigenze di capitale circolante**, purché giustificate nella scheda illustrativa al programma, **fino ad un massimo pari al 20% delle spese totali ammissibili**.

L'incentivo è concesso nella forma di **finanziamento agevolato in percentuale massima del 75% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di euro 800.000**.

Il finanziamento agevolato dovrà essere **restituito senza interessi** a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, **secondo il seguente piano di ammortamento**:

- **rate semestrali costanti scadenti il 31.05 e il 30.11 di ogni anno;**
- **durata massima 8 anni, incluso un anno di pre ammortamento.**

Vige un **divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le medesime spese.**

L'accesso all'incentivo segue una **procedura valutativa a sportello gestita da Invitalia, aperta alle ore 12.00 di ieri, 26.03.2020.**

Nell'ambito dei documenti richiesti per l'ammissione al finanziamento si segnala una **relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale**, attestante:

- **la capacità produttiva giornaliera dell'impresa ante e post investimento;**
- **la funzionalità, la pertinenza e la congruità dell'investimento e delle spese** previste rispetto agli obiettivi;
- **le caratteristiche tecniche** dei dispositivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto;
- **gli adempimenti autorizzativi necessari e la relativa tempistica** per la fattibilità del programma.

In sede istruttoria Invitalia valuta la sussistenza delle **condizioni di accesso all'agevolazione e la validità tecnica, economica e finanziaria del programma.**

LAVORO E PREVIDENZA

Indennità di 600 euro: prime istruzioni dall'Inps

di **Lucia Recchioni**



Con il [messaggio n. 1381 del 26.03.2020](#), l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l'**indennità di 600 euro** prevista dagli [articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020](#) (c.d. **decreto "Cura Italia"**).

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in **modalità telematica**, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi di **pin dispositivo rilasciato dall'Inps** (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione); **spid di livello 2 o superiore**; **carta di identità elettronica 3.0**; **carta nazionale dei servizi**.

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l'accesso alle prestazioni economiche, l'Inps, da un lato, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con **modalità semplificate**, e, dall'altro, sta predisponendo una nuova **procedura di rilascio diretto del pin** dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Quest'ultima procedura sarà gestita dal **Contact Center** e consentirà ai cittadini di ottenere, in **un unico processo da remoto**, un **nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri** del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.

Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere **maggiori dettagli in merito alla procedura in esame**, nonché per conoscere la **data di avvio del nuovo servizio**.

In alternativa, è stato previsto un **meccanismo "semplificato" di richiesta del pin**, il quale, però, potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle **seguenti domande** previste dal **D.L. 18/2020** nell'ambito dell'emergenza sanitaria **Coronavirus**:

- **indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**;
- **indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**;

- indennità **lavoratori stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali;
- indennità **lavoratori del settore agricolo**;
- indennità **lavoratori dello spettacolo**;
- **bonus per i servizi di baby-sitting**.

La **modalità semplificata** si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la **prima parte del pin**, ricevuto via sms o mail **subito dopo averlo richiesto**.

A tal proposito si ricorda che la **richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali**:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio **"Richiesta pin"**;
- **Contact Center**, chiamando il **numero verde 803 164** (gratuito da rete fissa), oppure **06 164164** (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, **entro 12 ore dalla richiesta**, la prima parte del pin, l'Inps invita a **chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta**.

In considerazione delle **procedure illustrate nel messaggio Inps in esame**, ed appena brevemente richiamate, pare quindi comprendere che **le domande non potranno essere trasmesse dall'intermediario**, dovendo il **cittadino agire direttamente con il proprio pin** (salvo, ovviamente, successivi chiarimenti).

Sempre nella giornata di ieri, **26 marzo**, con un [comunicato stampa](#), l'Inps ha annunciato che, con il [messaggio n. 1373 del 25.05.2020](#) sono state **adeguate le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 37 del 12.03.2020**.

A fronte del suddetto adeguamento è stato **definitivamente chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti**, fermo restando l'obbligo di **riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti** in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un **massimo di cinque rate mensili** dello stesso importo, in entrambi i casi **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

AGEVOLAZIONI

Ricavi e compensi senza ritenute fino al 31 marzo, con quali modalità?

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



Inserita tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, la disposizione dell'[articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020](#) (il cd. Decreto “Cura Italia”), introduce l'**esenzione** da **ritenuta** a beneficio di taluni soggetti.

La norma merita di essere esaminata attentamente perché la sua applicazione, ristretta a un **ambito temporale molto limitato**, rischia di creare qualche difficoltà per gli operatori.

Partiamo dall'**ambito soggettivo**. Essa è diretta a “**soggetti**” che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa** nel territorio dello **Stato** con **ricavi** o **compensi non superiori** a **400.000 euro** da verificare nel periodo d'imposta **2019**.

Il riferimento ai “**ricavi o compensi**” fa sì che siano ricompresi nell'agevolazione **sia** i titolari di **reddito d'impresa** sia i **professionisti**.

Ulteriore presupposto è che i soggetti, come sopra definiti, **non** abbiano sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente** o assimilato nel **mese precedente**, presumibilmente nel mese di febbraio. Quindi, in sostanza, avere avuto in carico dipendenti o collaboratori è **causa ostativa** all'accesso all'agevolazione; la non felicissima formulazione normativa può far sorgere qualche dubbio.

È pacifico che restano fuori dall'applicazione della norma coloro che hanno **erogato stipendi o compensi a dipendenti o collaboratori in febbraio**. Ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui il rapporto con il dipendente o collaboratore abbia avuto inizio nello stesso mese di febbraio ma **senza pagamento di somme**, verificatosi in marzo. Sebbene non perfettamente desumibile dalla legge, sembrerebbe prudente considerare i soggetti che versano in questa ipotesi esclusi dalla normativa. **Non rilevano** invece le somme eventualmente erogate a **collaboratori occasionali**, non assimilati ai lavoratori dipendenti.

Oggetto dell'agevolazione

Ai soggetti come sopra definiti, è consentito non assoggettare a ritenuta i **ricavi** e i **compensi** percepiti nel periodo compreso **tra il 17 e il 31 marzo 2020**.

La norma richiama espressamente gli [articoli 25](#) e [25-bis D.P.R. 600/1973](#), quindi le **ritenute** interessate sono quelle **su**:

- prestazioni di **lavoro autonomo** ancorché non esercitate abitualmente;
- assunzione di **obblighi di fare, non fare**, permettere;
- compensi percepiti dall'**amministratore di condominio**;
- la parte imponibile dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di **opere dell'ingegno**, di **brevetti industriali** e di processi o formule;
- compensi e altre somme corrisposte a soggetti non residenti, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a **stabili organizzazioni in Italia** di soggetti non residenti;
- redditi di **lavoro dipendente** percepiti da soggetti **non residenti**;
- **provvigioni** per le prestazioni anche occasionali inerente ai rapporti di **commissione**, **agenzia**, mediazione, rappresentanza di commercio e di **procacciamento d'affari**;
- prestazioni rese dagli incaricati di **vendite a domicilio**.

Come si vede, **l'elencazione è piuttosto ampia** e comprende fattispecie molto diverse tra loro.

Veniamo ora alle **modalità operative**.

La norma prevede che i contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilascino un'apposita **dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Essi provvederanno poi a **versare a propria cura** l'ammontare delle **ritenute** non operate dal sostituto, in un'**unica soluzione** entro il **31 maggio** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a partire dal maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Ipotizzando il caso (più frequente) di un professionista che, rispettando tutte le condizioni soggettive, intenda avvalersi della disposizione, operativamente occorre che egli:

- **rilasci la dichiarazione** in cui attesta di non aver superato nell'anno precedente la soglia di 400.000,00 euro di compensi e di non aver sostenuto spese per lavoro dipendente nel mese di febbraio;
- presenti la **nota pro forma senza** indicazione della **ritenuta**: la norma parla infatti di non assoggettamento a ritenuta delle somme percepite.

Qui tuttavia potrebbe sorgere qualche **difficoltà** operativa.

La norma infatti si applica ai “**ricavi e compensi percepiti**” tra il 17 e il 31 marzo. Occorre fare riferimento ai **principi generali** che regolano gli **incassi** dei **professionisti**, per cui per i compensi incassati mediante assegni bancari e/o circolari rileveranno nel **momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista**, a nulla rilevando il versamento sul conto corrente di quest'ultimo. Viceversa, nel caso di compensi riscossi a **mezzo bonifico bancario**, questi si considerano percepiti nel momento in cui il professionista consegue l'**effettiva disponibilità** e l'**accredito** delle somme percepite sul proprio conto corrente. In sostanza rileva la c.d. “data disponibile” e mai la “data valuta”, ovvero quella da cui decorrono gli interessi.

È evidente che, in mancanza di indicazioni dell'Agenzia delle entrate, è necessario che il **professionista** che ha emesso **nota pro forma senza ritenuta** in applicazione dell'[articolo 62 D.L. 18/2020](#), sia certo che l'**incasso** avverrà **entro il 31 marzo**, altrimenti il documento risulterà **scorretto** e la successiva **fattura, irregolare**.

D'altra parte, il **committente** che effettua il bonifico (al lordo della ritenuta) ad esempio in data 30 marzo, **non potrà** essere **certo** che le **somme** giungano nella **disponibilità** del professionista entro la data spartiacque del **31 marzo**.

Per evitare l'insorgere di queste problematiche, il professionista dovrebbe indicare in calce al documento una dicitura: “**somme non assoggettabili a ritenuta, articolo 62 comma 7 D.L. 18/2020. Documento valido a condizione che l'incasso delle somme avvenga entro il 31 marzo**”.

Dall'altro lato, il committente, per evitare a sua volta condotte scorrette, potrebbe effettuare un **bonifico istantaneo**, un servizio che non tutte le banche sono in grado di offrire e che comunque ha un costo, o pagare con **assegno**.


Analoghe problematiche si pongono nel caso in cui ad avvalersi della disposizione sia un'**impresa** per ricavi da **provvigioni**. Anche in questo caso, la norma richiede che i ricavi siano “percepiti” entro la data del 31 marzo, per cui torna applicabile il principio di cassa in modalità analoghe a quelle dei professionisti. La complicazione ulteriore è rappresentata dalla mancanza, in caso di esercenti attività d'impresa, di un **documento anticipatorio della fattura**, che il percettore potrebbe sempre emettere in modo del tutto informale. Resta il problema in capo al committente, che può effettuare il **pagamento al lordo della ritenuta** solo se è assolutamente certo che la somma **entrerà nella disponibilità del percettore entro la data del 31 marzo**.

Non sarebbero poche le problematiche che potrebbero porsi in caso di **mancato assoggettamento di somme percepite dai prestatori oltre il 31 marzo 2020**. Infatti, anche ammettendo la legittimità della **retrocessione del pagamento**, vi sarebbe quanto meno lo slittamento di un mese, rispetto a quello di competenza, nell'applicazione e successivo **versamento della ritenuta**.

HOSPITALITY

Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura? – Parte I

di **Leonardo Pietrobon**



L'articolo 2 D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall'articolo 17 D.L. 119/2018, ha introdotto l'obbligo di **memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle entrate per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati.

Sotto il profilo soggettivo si ricorda che l'obbligo in commento è previsto per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972, quali:

1. le cessioni di beni da parte di **commercianti al minuto** in locali aperti al pubblico, spacci interni, per corrispondenza, a domicilio e in forma ambulante;
2. le **prestazioni alberghiere**, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti) e nelle mense aziendali;
3. le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)